



**CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE DI N.____ POSTO/I DI
DOTTORATO IN AZIENDA PER IL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA
IN _____ CICLO _____**

L'Università degli Studi di Firenze con sede legale in Firenze, Piazza San Marco n. 4, codice fiscale e partita IVA n. 01279680480, rappresentata in qualità di Legale Rappresentante dalla Magnifica Retttrice, prof.ssa Alessandra Petrucci, domiciliata per la carica presso la stessa Università

E


L'Azienda _____ con sede legale in _____ C.F/p.i. _____ rappresentata in qualità di legale rappresentante da _____ nato a _____ il _____ e domiciliato per la carica presso _____

VISTI

- la Legge n. 240 del 30/12/2010, "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", e, in particolare, l'art. 19 "Disposizioni in materia di dottorato di ricerca";

- il Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca 14 dicembre 2021, n. 226, "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati";

- il Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca, emanato con

	<p>UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE</p>	<p>LOGO AZIENDA</p>
<p>Decreto Rettorale n. 575 (prot. n. 103409) del 12 maggio 2022;</p>		
<p>- il Codice della proprietà industriale (D. Lgs. N.30 del 10 febbraio 2005 e ss.mm.ii);</p>		
<p>PREMESSO CHE</p>		
<p>- l'Università ha istituito, previo accreditamento ministeriale, il corso di dottorato di ricerca in _____ avente la finalità di trasmettere agli studenti le conoscenze scientifiche in materia di _____ (inserire l'area tematica generale di riferimento);</p>		
<p>- l'Azienda è interessata ad attivare e finanziare un percorso di dottorato presso l'Università nell'ambito del corso di Dottorato in _____, per il ciclo XLII, per numero massimo di _____ posti riservati a dipendenti impegnati in attività di elevata qualificazione, considerato che le attività formative previste dal Corso sono coerenti con le attività di ricerca e sviluppo dalla stessa promosse;</p>		
<p>- nella presente convenzione i termini riferiti alle persone sono utilizzati al genere maschile per mere esigenze di semplificazione del testo, ma sono da intendersi riferiti a persone di ogni genere, garantendo la piena inclusività e parità di trattamento,</p>		
<p>Si conviene e si stipula quanto segue</p>		
<p>ART. 1 - Oggetto</p>		
<p>1. Le parti concordano di sottoscrivere la presente convenzione per la creazione di un percorso in azienda all'interno del corso di dottorato in _____.</p>		
<p>2. Il percorso è rivolto ai dipendenti e alle dipendenti dell'Azienda che abbiano conseguito un diploma di laurea negli ordinamenti previgenti il</p>		
		<p>2</p>



D.M. 3.11.1999 n. 509 o di laurea specialistica ai sensi del D.M. 3.11.1999

n. 509 o di laurea magistrale ai sensi del D.M. 22.10.2004 n. 270 o di

analogo titolo accademico conseguito all'estero (Master of Science/Art),

che nel paese di conseguimento dia accesso al Dottorato, equiparabile per

durata e contenuto al titolo italiano e che siano motivati a sviluppare

ulteriormente la loro educazione e formazione alla ricerca

multidisciplinare attraverso la frequenza del suddetto corso.

3. La durata del percorso in azienda coincide con la durata ufficiale del

corso di Dottorato, ossia 3 anni accademici (escluso il periodo dedicato

alla valutazione e discussione della tesi).

4. Il percorso si intende automaticamente ed istantaneamente concluso

nel caso in cui venga meno il rapporto di lavoro tra il dipendente e

l'Azienda proponente.

ART. 2 - Accesso al percorso

1. Il dipendente dell'azienda (d'ora in poi "dottorando in azienda" o

semplicemente dottorando) è ammesso al percorso previo superamento

della selezione per l'accesso ai corsi di dottorato dell'Università. Ottenuta

l'idoneità viene immatricolato nel Corso di Dottorato di Ricerca in

_____.

2. Il dottorando in azienda, mantiene la sua posizione di lavoratore

dipendente presso l'Azienda con relativo stipendio, ed è tenuto a

rispettare gli obblighi formativi ed a portare avanti il progetto di ricerca

assegnato nonché all'elaborazione della tesi. In particolare, il dottorando

in azienda, al pari degli altri dottorandi, deve acquisire nel triennio i crediti

formativi previsti dal corso di dottorato, frequentando, fra l'altro, i corsi di



approfondimento ad hoc relativi alle competenze trasversali o “complementary skills”, o quanto comunque eventualmente il bando preveda.

3. Il dottorando in azienda è a tutti gli effetti un dottorando e allo stesso si applicano le norme, anche di Ateneo, applicabili ai dottorandi.

ART. 3 - Impegni dell'Università

1. L'Università emana l'Avviso di selezione a evidenza pubblica nel quale sono indicati i posti di dottorato in azienda attivati (di seguito indicato come “Bando”), secondo quanto concordato con l'Azienda stessa.

2. Al termine della selezione è redatta una graduatoria specifica per il posto di dottorato in azienda e il vincitore è ammesso al Corso e immatricolato secondo le procedure ordinarie.

3. Per ciascun dottorando in azienda l'Università nomina, con delibera del Collegio dei Docenti del corso di dottorato, un supervisore sotto la cui direzione si sviluppa il percorso formativo, di ricerca e di redazione della tesi e da uno a tre co-supervisori, di cui almeno uno di provenienza accademica.

4. Al termine di ogni anno di corso, l'attività del dottorando è valutata come previsto dal Regolamento di Ateneo e il Collegio Docenti si esprime in merito alla sua ammissione all'anno successivo.

5. In caso di non ammissione all'anno successivo, di esclusione o rinuncia del dottorando, l'Università ne dà tempestiva comunicazione all'Azienda.

6. Al dottorando in azienda che abbia superato l'esame finale, svolto secondo le norme di legge e del Regolamento di Ateneo, l'Università rilascia il titolo di Dottore di Ricerca in _____.



Tutti gli aspetti dello svolgimento del corso sono disciplinati dal regolamento di Ateneo e dal bando.

7. L'Università dà atto che il supporto fornito dalla Azienda non prevede alcun corrispettivo o impegno da parte sua nei confronti della Azienda, se non nei limiti indicati nella presente convenzione.

ART. 4 - Impegni dell'azienda

1. L'Azienda concorda con l'Università (Consiglio di Dipartimento) il numero di posti di dottorato in azienda da attivare per l'anno accademico di riferimento e per la successiva pubblicazione nel Bando.

2. L'Azienda individua un supervisore aziendale per ciascun dipendente che risulta iscritto al corso di dottorato, che collabora con il supervisore universitario nella gestione e nel controllo delle attività formative e di ricerca svolte.

3. L'Azienda consente al dottorando in azienda la frequenza delle attività previste dal piano formativo individuale e assicura la disponibilità delle risorse e delle strutture necessarie per lo svolgimento della parte di attività di formazione e ricerca del dottorando presso la sua sede, senza alcun onere per l'Università.

4. L'Azienda si fa carico per ciascun dottorando del rimborso delle tasse annuali dovute per l'iscrizione e la frequenza dei corsi (I anno: euro 156,00; II anno: euro 140,00; III anno: euro 140,00), nonché delle spese relative all'attività di formazione e ricerca, mettendo a disposizione di ogni dottorando/a un importo che non potrà comunque superare i 5.000,00 euro nell'arco del triennio.

5. In caso di non ammissione all'anno successivo o ritiro del dottorando,



non sono dovute le rate relative agli anni successivi a tale evento.

ART. 5 - Conclusione del percorso

1. Il percorso in azienda si conclude con un esame finale di discussione della tesi di dottorato presso l'Università.

2. L'ammissione all'esame finale è subordinata alla valutazione positiva del collegio dei docenti, sentito il parere dei supervisori e dei co-supervisori.

In caso di giudizio positivo, il collegio dei docenti nomina due valutatori non appartenenti all'Ateneo né agli atenei o enti con lo stesso convenzionati, in possesso di elevata qualificazione, di cui almeno uno è un professore o un ricercatore universitario. I valutatori possono appartenere a istituzioni estere internazionali. I valutatori esaminano la tesi, unitamente alla relazione sulle attività svolte durante il corso di dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, ed esprimono, entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione, un giudizio analitico scritto proponendo l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi se ritengono necessarie integrazioni o correzioni. Trascorso tale periodo, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo parere reso dagli stessi valutatori.

3. La commissione d'esame è composta di comune accordo tra le Parti nel rispetto del Regolamento vigente presso l'Università in materia di dottorato.

4. Il rilascio della certificazione del conseguimento del titolo è subordinato al deposito da parte dell'interessato della tesi finale nell'archivio istituzionale di Ateneo ad accesso aperto che ne garantirà la



conservazione e la pubblica consultazione secondo quanto disposto dal relativo regolamento di ateneo.

ART. 6 - Proprietà dei risultati

1. Qualsiasi informazione, anche confidenziale (ad es: know-how e/o conoscenze acquisite) o tutelabile ai sensi del Codice di Proprietà Industriale, in possesso di una Parte prima dell'avvio delle attività di ricerca svolte dal dottorando, come pure i diritti di autore o i diritti connessi a dette informazioni sono e restano di piena ed esclusiva proprietà della Parte stessa, ancorché siano messe a disposizione dell'altra Parte per lo svolgimento delle attività di ricerca del dottorando. Ciascuna Parte si impegna a conservare la confidenzialità sulle informazioni messe a disposizione dell'altra, compresi i segreti commerciali, con l'adozione di tutti gli strumenti tecnologici e contrattuali utili a tal fine.

2. Nel caso in cui il dottorando in azienda contribuisca al conseguimento di risultati suscettibili di tutela ai sensi del Codice di Proprietà Industriale, la titolarità della quota di contributo inventivo riferita al dottorando in azienda dei suddetti risultati sarà condivisa al 50% dall'Azienda e dall'Università' (Proprietà Intellettuale Congiunta), fatto sempre salvo il diritto morale dell'inventore/autore di essere riconosciuto tale.

3. Ciascuna Parte si impegna a comunicare all'altra il raggiungimento di risultati suscettibili di formare oggetto di diritti di proprietà intellettuale. La Comunicazione avviene per mezzo di pec e in modo tempestivo dal conseguimento degli stessi. Le Parti si impegnano a collaborare nella valutazione della sussistenza dei requisiti necessari alla brevettazione/registrazione dei risultati.



4. Ciascuna Parte può esprimere il mancato interesse a proteggere i risultati dell'attività di ricerca il prima possibile dalla comunicazione di cui al comma precedente. In tali casi, l'altra Parte avrà diritto di procedere a proprio nome in modo pieno ed esclusivo.

5. Le Parti s'impegnano a stabilire con separato e specifico accordo scritto i termini di esercizio dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale relativi alla Proprietà Intellettuale Congiunta, concordando le modalità attraverso le quali verrà esercitata la titolarità comune.

6. L'Università si impegna a concedere all'Azienda i diritti di sfruttamento industriale della propria quota di titolarità della Proprietà Intellettuale Congiunta mediante la concessione di licenza, esclusiva o non esclusiva, di diritto di opzione per futura licenza o futura cessione, di diritto di prelazione, o di cessione della piena titolarità. Le Parti negozieranno in buona fede le condizioni economiche di tali operazioni, fermo restando il diritto dell'Università ad utilizzare la Proprietà Intellettuale Congiunta a fini di ricerca e didattica, con espressa esclusione di ricerca commissionata da terzi.

7. Le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che il dottorando in azienda è tenuto alla pubblicazione della tesi in archivio ad accesso aperto secondo la legge italiana e relativi regolamenti di Ateneo. L'Impresa dichiara a proposito di conoscere la previsione normativa per cui le Tesi di dottorato sono rese accessibili ad accesso aperto, salvo motivate richieste di embargo che non possono superare il termine di 3 anni decorrenti dalla data di conseguimento del titolo.

ART. 7 - Pubblicazioni



1. Qualsiasi pubblicazione relativa alla ricerca del dottorando in azienda, deve essere sottoposta preventivamente all'attenzione dell'Azienda, con almeno trenta (30) giorni di anticipo sulla data di pubblicazione, la quale verificherà l'assenza di informazioni riservate non divulgabili di proprietà dell'azienda e nel caso apporterà le dovute modifiche/eliminazioni, fatto salvo il posticipo della pubblicazione per il tempo necessario all'eventuale deposito della domanda di brevetto, ovvero la sottoposizione della tesi al regime di "embargo", restando inteso che, in quest'ultimo caso, tale regime durerebbe fino alla rimozione concordata tra le Parti. In nessun caso il posticipo delle attività di disseminazione deve compromettere l'assolvimento degli obblighi di legge da parte del dottorando e il conseguimento del titolo.

2. Nel caso di pubblicazioni dovrà comunque essere indicato che i risultati sono stati conseguiti nell'ambito di un percorso in azienda all'interno del corso di dottorato in _____, e dovrà essere inserito inoltre il riferimento al progetto Faber.

ART. 8 - Disposizioni in materia di sicurezza e salute

1. Ai fini della normativa sulla sicurezza, in considerazione del fatto che il dottorando risulta lavoratore dell'Azienda, quest'ultima sarà chiamata a rispondere nei confronti del medesimo di tutti gli obblighi datoriali previsti dal D.Lgs. 81/2008.

2. Pertanto, l'Azienda provvederà a informare, formare e addestrare il/la dottorando/a in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, secondo quanto disposto dall'artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008. Inoltre, qualora risultasse necessario in base alle risultanze della valutazione dei rischi,



l'azienda avvierà il dottorando a sorveglianza sanitaria in base al protocollo stabilito proprio dal Medico Competente.

3. Qualora il dottorando svolga presso l'Università degli Studi di Firenze attività che lo qualifichino quale lavoratore ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 81/2008, quest'ultima sarà chiamata a valutare la coerenza e la sufficienza sia della formazione maturata dal/dalla dottorando/a nel percorso previsto dall'azienda sia del certificato di idoneità rilasciato dal Medico dell'azienda stessa, in base alle attività a cui il/la dottorando/a sarà adibito nel corso della sua formazione. Se di tali idoneità risultasse necessaria una integrazione, questa sarà a carico dell'Università che provvederà ad avviare il dottorando ai corsi di formazione specifica relativi alle attività da svolgere e alla sorveglianza sanitaria effettuata dal Medico Competente dell'Ateneo.

4. Infine, in merito alla fornitura dei dispositivi di protezione individuale (DPI), l'azienda e l'università provvederanno rispettivamente per le attività svolte presso le proprie sedi, in base alle risultanze della valutazione dei rischi.

ART. 9 - Coperture assicurative

1. I dottorandi di cui alla presente convenzione sono tutelati dall'Università durante lo svolgimento delle loro attività istituzionali:

- per responsabilità civile per danni a terzi (persone e/o cose), da polizza RCT/O stipulata dall'Università con primaria compagnia assicurativa;

- per infortuni, dall'Inail ai sensi di quanto previsto dal dpr n. 1124 del 30/06/1965 artt. 1 p. 28 e 4 p. 5, ed eventualmente da polizza infortuni ad adesione volontaria, stipulata dall'università con primaria compagnia



assicurativa.

ART. 10 - Trattamento dei dati personali

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati personali raccolti in relazione alla presente convenzione saranno trattati da ciascuna Parte al fine esclusivo di dare esecuzione alla stessa ed il mancato conferimento non consentirà il raggiungimento di tale obiettivo.

2. Qualora le Parti determinino congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, si impegnano a definire con separato accordo le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, con particolare riferimento all'esercizio dei diritti degli interessati e i rispettivi ruoli in merito alla comunicazione dell'informativa.

3. Titolari del trattamento sono le Parti come individuate in epigrafe, contattabili ai recapiti ivi indicati.

4. I dati raccolti saranno trattati, con modalità informatiche o analogiche, dal personale autorizzato al trattamento da ciascun Titolare. Potranno altresì essere trattati da soggetti terzi espressamente individuati come responsabili del trattamento. I dati saranno conservati per il periodo di vigenza della convenzione; il trattamento successivo sarà effettuato ai soli fini di archiviazione. I dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.



5. Le parti dichiarano di garantire reciprocamente il diritto di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione dei dati, nonché il diritto di opporsi al trattamento, secondo le modalità e i limiti previsti dal Regolamento europeo; l'esercizio di tali diritti è consentito, per l'Università contattando l'indirizzo e-mail privacy@unifi.it, per l'azienda, contattando il responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo e-mail _____

6. Le parti inoltre garantiscono reciprocamente il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per il trattamento dei dati personali.

ART. 11 - Decorrenza e durata

1. La presente convenzione ha decorrenza dalla data di sottoscrizione ed avrà validità per il ciclo _____.

ART. 12 - Foro competente

1. Qualunque controversia che dovesse insorgere circa la validità, l'interpretazione o l'esecuzione della presente scrittura sarà preventivamente esaminata dalle parti e, qualora non si pervenisse ad una soluzione bonaria della stessa, si potrà adire la via giudiziale. Viene eletto competente il Foro di Firenze.

ART. 13 - Modalità di firma e imposte

1. La presente convenzione è firmata digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2 del C.A.D. - Codice dell'Amministrazione Digitale - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è soggetta ad imposta di bollo assolta dall'Università degli Studi di Firenze ai sensi della normativa vigente, è, inoltre soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 30 giugno 1986, n. 131 e dell'art. 2 dell'allegata Tariffa



(parte seconda), a cura e spese della parte richiedente.

ART. 14 - Disposizioni finali

1. Per quanto non disciplinato dalla presente convenzione, si fa riferimento alle norme legislative vigenti in materia e, in particolare, al D.M. n. 226/2021, al Regolamento di Ateneo sul dottorato di ricerca, emanato con D.R. 575/2022, nonché alle altre disposizioni impartite in materia.

Per l'Università

Per l'Impresa

La Rettrice

Il legale rappresentante

Prof.ssa Alessandra Petrucci

Dott./Dott.ssa _____

FIRMATO DIGITALMENTE*

FIRMATO DIGITALMENTE*

* La data di stipula coincide con la data di apposizione dell'ultima firma digitale.